

ASSOCIAZIONE “SYNESIS”

ai sensi della Legge del 14 gennaio 2013 n.4, recante Disposizioni in materia di professioni non organizzate

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, CARATTERISTICHE E DURATA

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 14.1.2013 n. 4 (di sèguito, “Legge”), è costituita l'Associazione denominata “SYNESIS” - Associazione europea di professionisti del benessere e dell'assistenza alla persona” (di sèguito, “Associazione”).

È in ogni caso vietata l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi, anche se congiunte o comunque riferite alla suddetta denominazione associativa, in conformità all'art. 2, co. 5 e 6, della Legge.

2. L'Associazione è a carattere professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, in conformità all'art. 2, co. 1, della Legge 14.1.2013 n. 4.

Non ha scopo di lucro, bensì di autoregolamentazione volontaria, ai sensi dell'art. 6, co. 1, della Legge, nonché promozione e qualificazione dell'esercizio delle professioni non regolamentate previste nello Statuto, anche in ordine alle finalità e attività strumentali, a promozione, qualificazione e garanzia dei requisiti professionali e culturali degli Associati che esercitano tale attività sul territorio della Unione Europea (UE) e a tutela dei diritti dei consumatori in relazione al suo esercizio, mantenendo alta la dignità e il prestigio professionale dei suoi iscritti.

Non svolge in modo abituale attività commerciali ed è indipendente, apartitica e apolitica.

3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – SEDI PRINCIPALE E TERRITORIALI

1. L'Associazione ha sede nazionale, principale e legale in Bologna, via Amedeo Parmeggiani n. 8 (40131 – BO).

2. Le altre sedi territoriali dell'Associazione sono site in:

- a) Milano, Via Clerici n. 10
- b) Firenze, Via Fiume n. 17
- c) Napoli, Piazza Portanova n. 11
- d) Cagliari, Piazza Galileo Galilei n. 33
- e) Palermo, Via Filippo Cordova n. 59

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà, con voto favorevole della maggioranza dei componenti, cambiare la sede legale anche in altra Regione, e inoltre cambiare, modificare o aggiungere sedi secondarie.

4. Alle sedi territoriali regionali sono attribuiti specifici compiti di rappresentanza e vigilanza.

Art. 3 – NATURA DELL'ASSOCIAZIONE, DURATA E SCIoglIMENTO

1. Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative fiscali e contabili, l'Associazione professionale si costituisce come ente associativo non commerciale ai sensi del D.L.vo 4 dicembre 1997 n. 460, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni.
2. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.148, comma 8, del D.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 4, co. 7, del D.P.R. n. 633/1972, l'Associazione si uniforma ai seguenti principi:
 - a) disciplina del rapporto e delle modalità di associazione a garanzia di una reale partecipazione associativa, escludendo espressamente la partecipazione temporanea;
 - b) diritto di voto ai Soci per approvazione e modifiche dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
 - c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni del presente Statuto;
 - d) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'art. 2532, co. 2, del Codice Civile, sovranità dell'Assemblea degli Associati, criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
 - e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione e qualunque ulteriore disponibilità di cassa verranno impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle a esse direttamente connesse.
4. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio previa estinzione di debiti e passività sarà devoluto ad altra associazione senza fini di lucro e aventi come criterio preferenziale obiettivi e finalità analoghe al presente Statuto o di pubblica utilità, da designarsi da parte dell'Assemblea degli Associati, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione se imposta dalla legge.

La designazione dell'associazione beneficiaria sarà ratificata in sede assembleare e notificata ai Soci presenti.
5. Il patrimonio dell'Associazione è costituito, oltre che dagli elementi principali (beni mobili e immobili di proprietà, disponibilità liquide e ogni investimento delle stesse), altresì dai contributi liberi degli Associati, dai corrispettivi specifici per prestazioni o servizi, dalle donazioni o lasciti elargiti per il conseguimento degli obiettivi statutari e da ogni altro contributo legittimamente acquisito.
6. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata con comunicazione tracciabile (raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata), almeno 40 (quaranta) giorni prima della data della riunione.
7. La votazione sullo scioglimento sarà valida se otterrà in prima istanza la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto al voto; in seconda istanza con voto a maggioranza semplice.

Art. 4 – PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ

1. L'Associazione, in tutte le sue attività, si fonda sui seguenti principi ispiratori, conformemente alla Legge:
 - a) associare gli operatori che abbiano completato con esito favorevole il relativo percorso formativo per la qualificazione professionale di:

- 1) assistente all'infanzia
- 2) assistente agli anziani
- 3) assistente ai disabili
- 4) consulente per le categorie deboli
- 5) mediatore multiculturale
- 6) animatore
- 7) operatore socio-sanitario
- 8) counselor
- 9) coach

ai fini dell'esercizio esclusivo e garantito della medesima professione, che va autoregolamentata e qualificata con riferimento alle regole definite dalla Legge e dall'Associazione stessa.

- b) assicurare la corretta applicazione dei diritti e dei doveri professionali da parte degli Associati;
- c) rappresentare i propri Associati di fronte agli Organi dello Stato, agli Enti pubblici e privati, alle altre Associazioni professionali in Italia e all'estero, anche allo scopo di favorire l'evoluzione della legislazione di settore.

L'Associazione si propone pertanto ai Ministeri competenti, agli operatori, alle associazioni, agli istituti di formazione e alle strutture sanitarie quale organismo rappresentativo dei professionisti iscritti, secondo i rispettivi àmbiti d'intervento.

- d) garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, assicurando la dialettica democratica tra gli Associati, l'osservanza dei princìpi deontologici, nonché l'efficienza della struttura organizzativa e tecnico-scientifica e la sua adeguatezza all'effettivo raggiungimento delle finalità associative, in conformità all'art. 2, co. 2, della Legge;
- e) incoraggiare e sostenere l'inclusione delle professionalità contemplate nel presente Statuto e dei relativi operatori nel sistema sanitario nazionale, verificandone le possibilità operative, limiti e limitazioni della professione, nel quadro della Legge n. 4/2013 e in relazione alle specifiche norme vigenti;
- f) prevedere l'obbligo di formazione permanente per il professionista, indicandone gli aspetti didattici e programmatici, prevedendo altresì specifiche procedure disciplinari in caso di violazioni delle regole stabilite dall'Associazione, in conformità all'art. 2, co. 3, della Legge;
- g) favorire l'esercizio della professione libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei princìpi di buona fede, affidamento del pubblico e della clientela, correttezza, ampliamento e specializzazione dell'offerta dei servizi, responsabilità del professionista;
- h) svolgere opera di promozione e qualificazione delle attività professionali rappresentate, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze a esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali;
- i) vigilare affinché gli Associati non svolgano le attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale, in conformità all'art. 2, co. 6, della Legge;
- j) consentire l'esercizio della professione in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente;

2. In conformità, l'Associazione si propone di perseguire le finalità seguenti:

- a) valorizzare le competenze degli Associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla libera concorrenza, la presenza qualificata dei professionisti sul territorio, nonché l'informazione trasparente e completa sui servizi offerti al fine di favorire la scelta degli utenti;

- b) garantire che i Soci operatori rispettino il principio della trasparenza nella relazione interpersonale con i propri assistiti, mediante la somministrazione del Consenso informato esplicativo delle prestazioni, l'indicazione preliminare dei compensi richiesti e della disponibilità personale di polizze assicurative di tutela legale, responsabilità civile e professionale;
- c) promuovere, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, indicandone gli aspetti didattici e programmatici, al fine di mantenere ed elevare le competenze e gli standard formativi dei professionisti Associati, anche attraverso convegni, conferenze ed eventi finalizzati a questi obiettivi;
- d) adottare un "Codice di condotta" (di seguito, "Codice deontologico", ovvero "Codice") di contenuto etico - deontologico ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al D.L. vo 6.9.2005 n. 206, con lo scopo di tutelare gli utenti, vigilando sull'integrità professionale degli Associati e sulla correttezza delle prestazioni erogate, ispirate a principi etici di moralità, competenza, correttezza, rigore e indipendenza professionale, di cui va assicurato il pieno rispetto;
- e) vigilare sulla condotta etico-professionale e deontologica degli Associati, stabilendo le sanzioni disciplinari da irrogare per le violazioni del medesimo Codice;
- f) promuovere l'informazione nei confronti dei professionisti Associati e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali considerate in seno all'Associazione, in conformità all'art. 6, co. 4, della Legge;
- g) promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, , in conformità all'art. 2, co. 4, della Legge, tra cui l'attivazione di uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore e utente, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del Codice del consumo, di cui al D.L.vo 6.9.2005 n. 206, al fine di ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti, a riferimento e servizio per la preventiva conciliazione di casi di possibile contenzioso con i singoli professionisti e per soddisfare qualsiasi richiesta di informazione in merito ai requisiti professionali e deontologici previsti per gli operatori Associati;
- h) promuovere un sistema di attestazione, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, rilasciando ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista all'Associazione, ai requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa, agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione, alle garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di riferimento per il cittadino consumatore, all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista, all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI, in conformità all'art. 7, co. 1, della Legge.

Ai sensi dell'art. 7, co. 2, e dell'art. 8, co. 1, della Legge, l'attestazione non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale e ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'Associazione professionale che la rilascia, essendo soggetta a rinnovo a ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

Ai sensi dell'art. 8, co. 2, della Legge, il professionista iscritto all'Associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'Associazione.

- i) promuovere la qualificazione della prestazione professionale basata sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate “normativa tecnica UNI”, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio auto-regolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione, in conformità all'art. 6, co. 2 e 3, della Legge;
 - j) collaborare all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza, in conformità all'art. 9, co. 1, prima parte, della Legge;
 - k) promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accREDITAMENTO presso l'organismo unico nazionale di accREDITAMENTO ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
Gli organismi di certificazione accREDITATI, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione, in conformità all'art. 9, co. 2, prima parte, della Legge.
3. Tutto ciò nel rispetto e valorizzazione della persona umana e della sua capacità di autodeterminazione, nonché nella compatibilità della cultura del bene comune con la tutela dell'interesse dei singoli utenti e consumatori all'assistenza e al benessere individuale, donde la denominazione associativa.
 4. Ai sensi dell'art. 3 della Legge, l'Associazione, mantenendo la propria autonomia, può riunirsi in forme aggregative di natura privatistica, che rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Art. 5 – ATTIVITÀ STRUMENTALI

1. Per il perseguimento di tali finalità l'Associazione, dovrà:
 - a) rilasciare agli Associati un'attestazione formale dell'avvenuta iscrizione all'Associazione professionale, nonché del possesso dei requisiti individuali, delle qualifiche professionali, che recherà altresì il numero di registro personale, l'indicazione dei termini di scadenza dell'attestazione e delle modalità di rinnovo della stessa, nonché le informazioni relative all'accesso allo sportello per gli utenti consumatori;
 - b) adottare un “Codice di condotta” al quale dovranno conformarsi i professionisti iscritti;
 - c) adottare un Regolamento di normazione dell'esercizio della professione (di seguito “Regolamento”) che contenga anche i requisiti minimi formativi per l'iscrizione all'Associazione, e che sia base per la certificazione delle competenze dei professionisti determinando il profilo definito dal comitato UNI-ISO e individuando i parametri per la certificazione delle competenze professionali di cui alla Legge;

- d) promuovere l'aggiornamento dei propri Associati mediante specifiche iniziative;
- e) fornire pareri, consulenze e sostegno ai professionisti e agli assistiti dei medesimi, agli studenti degli istituti di formazione e a tutte le persone interessate alle attività dell'Associazione, anche attraverso la collaborazione di qualificati professionisti specializzati;
- f) promuovere ricerche nel campo delle professionalità contemplate e attività affini, organizzare convegni, conferenze, manifestazioni e promuovere attività editoriali di vario tipo inerenti alle discipline contemplate nel presente Statuto, nonché partecipare a progetti finanziati da fondi nazionali ed europei, sia pubblici che privati;
- g) garantire libertà di scelta dei mezzi di pubblicità professionale, vigilando sulla veridicità e sulla correttezza delle informazioni che dovranno rispettare il principio della trasparenza e della correttezza;
- h) promuovere attività di cooperazione istituzionale, scientifica, formativa, sociale e umanitaria con altre analoghe associazioni professionali, organismi di volontariato e associazioni internazionali;
- i) elaborare e divulgare protocolli di corretta e qualificata pratica professionale nell'interesse degli utenti, verificando che le prestazioni siano esclusivamente quelle contemplate nel presente Statuto, e che non sconfinino in attività che per legge siano riservate ad altre categorie professionali, salvo il caso in cui il professionista non ne possieda l'idoneità;
- j) promuovere la diffusione delle professionalità contemplate nel presente Statuto, in riferimento agli aspetti demografici nazionali e alle effettive necessità dei cittadini;
- k) tutelare e rappresentare gli interessi collettivi della categoria professionale e fornire consulenza e assistenza ai propri Associati;
- l) istituire e pubblicare il Registro degli Associati, pubblicandone altresì gli aggiornamenti con la descrizione delle coordinate e dei requisiti professionali dei singoli operatori Associati;
- m) uniformarsi alle regole e ai criteri internazionali per la corretta gestione delle attività associative e sottoporsi all'attività di vigilanza e controllo delle competenti istituzioni;
- n) promuovere la costituzione e l'attività di organismi autonomi di certificazione, per l'attribuzione di specifiche certificazioni di conformità e per il riconoscimento dell'eccellenza delle attività professionali esercitate;
- o) attuare gli obiettivi descritti dal presente Statuto, dal Codice di condotta e dalle procedure dell'Associazione attraverso gli organismi propri dell'Associazione, sì come definiti dal presente Statuto;
- p) monitorare il panorama comunitario, nazionale, regionale, nonché internazionale nelle materie attinenti alle professionalità contemplate e offrire ai propri Soci la diffusione delle informazioni inerenti alla professione;
- q) aderire, anche in qualità di Socio, ad altre organizzazioni, a carattere nazionale e internazionale, che perseguano medesime finalità;
- r) compiere ogni altra iniziativa che il Consiglio Direttivo o l'Assemblea dei Soci riterranno utile al perseguimento delle finalità statutarie, anche accantonando fondi per scopi speciali e per spese future;
- s) depositare o investire fondi, previo parere documentabile di esperti finanziari accreditati, se
- t) ritenuto compatibile con gli obiettivi dell'Associazione;
- u) mettere a disposizione Associati e volontari, per l'amministrazione dell'Associazione, conformemente alle regole associative;
- v) stipulare convenzioni con Enti assicurativi e previdenziali a vantaggio dei propri Associati;
- w) fornire assistenza continua agli Associati e agli utenti consumatori, producendo informazioni e aggiornamenti in tema di esercizio professionale, anche a seguito di attività istituzionali, scientifiche, formative e sociali organizzate e promosse dall'Associazione;

- x) pubblicare testi, newsletter e materiale informativo, altresì istituendo e aggiornando un apposito sito web dedicato secondo criteri di correttezza, trasparenza e veridicità dell'informazione;

Art. 6 – CATEGORIE DI SOCI E DIRITTO DI VOTO

1. I Soci devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati della UE ovvero il riconoscimento del titolo e domicilio in uno Stato membro;
 - b) rispettare coscienziosamente quanto previsto dallo Statuto, dal Codice di condotta e dal Regolamento interno;
 - c) pagare le quote e i contributi associativi, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento;
 - d) possedere tutti gli altri requisiti previsti nel presente articolo dello Statuto.
2. Periodicamente, verrà verificato il mantenimento dei suddetti requisiti in capo ai Soci, affinché corrispondano a quelli previsti dal Regolamento. In caso di difformità, il Consiglio Direttivo delibererà se mantenere iscritto il Socio. In difetto, o chiedere allo stesso un aggiornamento e regolarizzazione, o provvedere alla cancellazione. La procedura è quella prevista dal Regolamento.
3. I Soci si dividono in:
 - a) Soci fondatori;
 - b) Soci ordinari;
 - c) Soci sostenitori e postulanti;
 - d) Soci onorari.
4. I Soci fondatori sono coloro che, pur sprovvisti dei requisiti minimi formativi e professionali richiesti per i Soci ordinari, sottoscrivendo l'atto costitutivo, hanno contribuito con il proprio apporto a gettare le basi materiali per l'avviamento dell'Associazione.
Essi sono Soci di diritto dell'Associazione.
5. I Soci ordinari sono coloro che:
 - a) sono in possesso dei requisiti minimi formativi e di certificazione della qualifica professionale richiesti dalla legge in vigore, in relazione alle singole figure professionali contemplate dall'Associazione.
 - b) si impegnano a rispettare l'Atto costitutivo, lo Statuto e il Regolamento interno, nonché il Codice di condotta della professione;
 - c) esercitano o intendono esercitare le professioni contemplate dall'Associazione;
 - d) sono in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione;
 - e) hanno stipulato, ovvero all'atto dell'iscrizione si impegnano a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.
6. I Soci sostenitori sono le persone, associazioni, Istituti o Enti pubblici e privati che, pur non in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività professionale, tuttavia per ragioni culturali, sociali, giuridiche, economiche e umanitarie intendano e possano contribuire all'affermazione e allo sviluppo delle attività dell'Associazione. Essi possono proporsi autonomamente o venire nominati dal Consiglio dell'Associazione, previa verifica di disponibilità.
Gli stessi Istituti di formazione, avendone i requisiti, potranno configurarsi come Soci sostenitori nella persona del legale rappresentante, e contribuire in forma economica al sostegno delle attività associative divenendo a loro volta riferimento per le iniziative di cui al presente Statuto.

I Soci sostenitori resteranno tali fino alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Associazione che ne ha proposto l'associazione, che potrà essere rinnovata nel successivo mandato del Consiglio dell'Associazione. Gli stessi Soci possono altresì rinunciare trasmettendo all'Associazione il loro intento mediante comunicazione tracciabile.

7. Tra i Soci sostenitori sono previsti, in apposita categoria, i Soci postulanti ovvero gli iscritti all'ultimo anno di un percorso formativo professionalizzante, e che intendano divenire in sèguito Soci ordinari.
8. I Soci onorari sono le personalità del mondo scientifico o accademico, ovvero tutti coloro che per particolari meriti si siano distinti nei campi delle rispettive professionalità. Tra essi, anche i professionisti che al termine della propria attività professionale si configurino come esempio di etica professionale, attività scientifica e riscontri sociali e umanitari a sèguito della propria carriera.

Questi sono proposti formalmente in sede assembleare, da uno o più Soci fondatori o ordinari, e nominati con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, anche per delega.

I Soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

9. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione.

Solo i Soci fondatori e i Soci ordinari, in regola con il versamento annuale della quota associativa, e non sottoposti a procedimenti o provvedimenti disciplinari, esercitano il diritto di voto in sede assembleare e sono eleggibili alle cariche sociali dell'Associazione.

I Soci sostenitori e i Soci onorari non esercitano il diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali dell'Associazione, ma possono, a richiesta del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, esprimere pareri non vincolanti su particolari argomenti.

Art. 7 – MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. Possono diventare Soci tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e possiedono tutti i requisiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. Qualora i candidati siano in grado di documentare il possesso dei requisiti professionali attraverso la produzione di idonea documentazione legale, l'ammissione sarà esclusivamente riferita alla verifica dei titoli di studio, alle attestazioni professionali e di conformità dello studio professionale, nonché alle modalità di esercizio previste. Il possesso di almeno cinque anni di esclusiva attività professionale sarà valutata come condizione privilegiata in ordine all'ammissione a socio. In caso di incongruenze, il Consiglio potrà disporre adeguamenti e richiedere integrazioni.

Il possesso dei requisiti potrà anche essere autocertificato ai sensi di legge.

3. L'ammissione per titoli potrà essere sostituita dall'esito favorevole di un esame di ammissione, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
4. È esclusa ogni forma di discriminazione personale nei confronti di chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività professionale considerata.
5. Le richieste di ammissione a Socio ordinario, corredate dalla necessaria documentazione, sono indirizzate al Presidente dell'Associazione.
6. L'ammissione dei Soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.
7. Contro il diniego di ammissione a socio ordinario è ammesso reclamo, da presentarsi entro (30) trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio che, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, decide in via definitiva e insindacabile.
8. I Soci sostenitori vengono iscritti d'ufficio previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

9. I Soci onorari vengono nominati “ad honorem” dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
10. La quota associativa deve essere versata entro il 1 giugno di ogni anno, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 8 – CESSAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO, DECADENZA ED ESPULSIONE

1. Il vincolo sociale cessa quando il socio vi rinunci volontariamente. Le dimissioni vanno inoltrate alla sede dell'Associazione mediante comunicazione tracciabile. La dichiarazione di dimissione da socio ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentate almeno un mese prima, e in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. In ogni caso, il Socio dimissionario non potrà pretendere alcun rimborso delle quote associative pregresse e dei contributi versati o da versarsi per tutto il periodo della propria associazione, ivi compreso l'anno solare in cui viene effettuata la richiesta.
2. Il vincolo sociale decade automaticamente quando l'Associato:
 - a) non provvede al pagamento della quota associativa dovuta entro il terzo mese successivo alla scadenza;
 - b) risulta privo della polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;
 - c) non adempie ai criteri di aggiornamento professionale così come previsto dal Regolamento.
3. Il Consiglio prende atto dei motivi di decadenza del Socio e comunica allo stesso la situazione di irregolarità in cui si trova invitandolo a porre fine alla irregolarità riscontrata entro un congruo periodo al termine del quale, persistendo i motivi di irregolarità, il Socio viene dichiarato decaduto.
4. Il Socio decaduto può essere riammesso dal Consiglio Direttivo qualora dimostri di aver ottemperato ai suoi obblighi.
5. Il Socio viene sospeso o espulso su proposta motivata del Collegio, quando:
 - a) persegue fini differenti e in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
 - b) viola gravemente il Regolamento o il Codice Deontologico;
 - c) ha subito condanne penali passate in giudicato per fatti attinenti al corretto esercizio della professione;
 - d) reca pregiudizio al buon nome e/o al patrimonio dell'Associazione.In tali casi il Collegio, anche a seguito di segnalazioni provviste di adeguati riscontri, ha il dovere di proporre al Consiglio Direttivo dell'Associazione la sospensione o nei casi più gravi la cessazione del vincolo sociale. In tal caso è necessario che il Consiglio Direttivo dell'Associazione comunichi all'interessato il proprio orientamento, motivandone nel dettaglio le ragioni e fornendo oggettivi riferimenti documentabili. In caso di contestazione, l'interessato disporrà di 30 (trenta) giorni per formalizzare regolare reclamo al Collegio che ne valuterà la fondatezza, anche mediante ricorso al confronto diretto.
La decisione di sospensione o espulsione spetta all'Assemblea, a seguito dell'espressione del Collegio, ed è sempre definitiva e inappellabile.
6. Il Socio decaduto o espulso decade anche dalle cariche sociali cui sia stato eventualmente eletto.
7. L'Associazione può pubblicizzare in ogni forma, anche all'esterno della stessa, tutti i provvedimenti sanzionatori, così come i provvedimenti di ammissione, cessazione, recesso, decadenza ed espulsione. La forma di pubblicità deve essere decisa dal Collegio.

Art. 9 – ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci (di sèguito, anche "Assemblea");
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo (di sèguito, anche "Consiglio");
 - d) il Collegio dei Probiviri (di sèguito, anche "Collegio");
 - e) il Comitato Tecnico-Scientifico (di sèguito, anche "Comitato").
2. Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, è peraltro riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni attinenti alla carica rivestita.
3. Gli organi sociali durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
4. Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Presidente vengono individuati, in prima istanza, dalla prima Assemblea utile. In sèguito vengono eletti dagli organi competenti, secondo le regole stabilite dallo Statuto.

Art. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI - COMPITI E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.
2. L'Assemblea dei Soci, costituita direttamente o per delega da tutti i Soci fondatori e ordinari, è il massimo organo deliberante dell'Associazione e su proposta del Presidente e delibera di approvazione del Consiglio Direttivo, provvede a:
 - a) determinare, entro i limiti dello Statuto, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Probiviri, alla scadenza di ciascun mandato;
 - c) approvare i bilanci di esercizio, preventivo e consuntivo, nonché la relazione sull'attività svolta e relative previsioni di spese e di ricavi;
 - d) approvare il programma annuale delle attività;
 - e) stabilire le quote sociali annue, su proposta del Consiglio;
 - f) approvare il Regolamento e le sue modifiche;
 - g) approvare il Codice di condotta e il regolamento interno, nonché le loro modifiche;
 - h) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 - i) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa;
 - j) deliberare l'ammissione dei Soci onorari;
 - k) deliberare su ogni altra questione proposta dal Consiglio Direttivo.
3. Alle riunioni dell'Assemblea potranno essere presentate mozioni, proposte, raccomandazioni per sollecitare il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli altri organismi preposti riguardo azioni da intraprendere, nonché per discutere, emendare, ratificare le delibere presentate in assemblea dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I Soci in forma individuale o collettiva potranno formalizzare eventuali mozioni debitamente sottoscritte e inoltrate al Consiglio Direttivo dell'Associazione, allo scopo di consentirne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima assemblea utile.
4. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, con un intervallo non superiore a quindici mesi. La data viene stabilita dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione:
 - a) della relazione sull'attività svolta;
 - b) del bilancio consuntivo;
 - c) del bilancio preventivo.
5. L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero negli altri casi espressamente previsti dallo Statuto.
6. L'assemblea straordinaria può altresì essere convocata su istanza motivata e sottoscritta:

- a) dalla maggioranza del Consiglio Direttivo;
- b) da almeno un quarto degli Associati aventi diritto di voto.

La convocazione sarà divulgata, con la menzione dell'Ordine del giorno, nei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della richiesta.

7. Le assemblee debbono essere convocate in prima e in seconda convocazione, a un'ora di distanza l'una dall'altra, e sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, la metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
8. L'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare ed eventuale materiale istruttorio, deve essere portato a conoscenza dei soci, con mezzi che ne garantiscano formalmente la ricezione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'effettuazione della riunione.
9. Tutta la documentazione relativa agli argomenti trattati dall'Assemblea deve essere messa a disposizione dei Soci interessati presso la sede almeno 48 (quarantotto) ore prima dello svolgimento della riunione.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Presidente appositamente nominato che, prima di dare inizio ai lavori, nomina un Segretario verbalizzante scelto tra i presenti.
11. I Soci partecipano all'Assemblea personalmente o per delega scritta rilasciata ad altro socio avente diritto di voto.
12. Ogni socio può avere un massimo di tre deleghe.
13. Le deliberazioni, salvo diverse indicazioni previste dallo Statuto o dalla legge, sono adottate con voto palese, ovvero con voto segreto, quando richiesto dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.
14. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale che viene approvato nella seduta successiva. Il verbale dovrà essere messo a disposizione di tutti i Soci entro 15 (quindici) giorni dalla data della riunione, sottoscritto dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario verbalizzante.
Durante l'assemblea successiva potrà essere votata eventuale modifica del verbale. In tal caso, la proposta formale andrà recapitata al Consiglio Direttivo nei 30 (trenta) giorni successivi all'assemblea a cui si riferisce il medesimo verbale.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPITI E FUNZIONAMENTO

1. Le funzioni consiliari di ordinaria amministrazione sono delegate al Consiglio Direttivo (altrimenti detto “Consiglio”), che assume le funzioni di comitato esecutivo.
2. I suoi membri possono essere eletti tra tutti i Soci fondatori e ordinari.
3. Il Consiglio è nominato dall'assemblea dei Soci tra i propri componenti ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, variabile e dispari non inferiore a tre e non superiore a nove.
4. Il Consiglio dura in carica cinque anni.
5. In caso di decadenza o dimissioni, per qualunque motivo, di un Consigliere, il Consiglio provvede alla cooptazione del socio risultato primo dei non eletti per numero dei voto, (e così in progressione in caso di mancata accettazione) che resta in carica per il restante periodo fino al completamento del quinquennio.
6. Il Consiglio resterà in carica finché il numero dei suoi componenti non scenda al di sotto del numero minimo fissato dallo Statuto.
7. I Consiglieri decadono se, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive.
8. Al di sotto del numero minimo viene indetta, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, un'Assemblea straordinaria dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio.

9. Il Consiglio ha il compito di:
- a) nominare il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
 - b) nominare, su proposta del presidente, il Segretario;
 - c) nominare il Comitato Tecnico-Scientifico;
 - d) attuare gli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei soci;
 - e) definire gli indirizzi e le attività annuali dell'Associazione da proporre all'assemblea dei soci;
 - f) proporre all'Assemblea l'ammontare della quota associativa;
 - g) relazionare all'Assemblea dei Soci circa le attività amministrative, finanziarie, nonché su ogni altra questione di interesse generale, presentando e illustrando ai Soci il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione.
 - h) adottare tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione dell'Associazione;
 - i) predisporre ogni anno i bilanci preventivo e consuntivo, i programmi di attività, i preventivi di spesa e le relazioni sull'attività svolta;
 - j) deliberare sullo spostamento della sede sociale con semplice deliberazione della maggioranza dei componenti;
 - k) valutare i requisiti formativi degli aspiranti Soci ordinari e deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci ordinari e sostenitori;
 - l) proporre all'Assemblea l'iscrizione dei Soci onorari;
 - m) decidere sulla decadenza dei soci, ovvero proporre i reclami in Assemblea relativi ai casi di espulsione;
 - n) sovraintendere alla qualità dell'aggiornamento professionale richiesto per il mantenimento della qualifica di socio ordinario;
 - o) eseguire ogni altro compito e azione necessaria a perseguire gli obiettivi e gli indirizzi fissati dall'Atto costitutivo, dallo Statuto e/o deliberati dall'Assemblea;
 - p) realizzare tutte le altre iniziative che l'Assemblea ritiene utili al perseguimento delle finalità statutarie.
10. Il Consiglio è convocato, di norma, dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In via eccezionale il Consiglio può essere convocato, su istanza scritta e motivata, anche dalla maggioranza dei componenti.
11. Le adunanze del Consiglio debbono essere convocate in prima e in seconda convocazione, a un'ora di distanza l'una dall'altra, e sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, i due terzi dei Consiglieri, e in seconda convocazione con la presenza di metà più uno.
12. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere portato a conoscenza dei Consiglieri, con tutti i mezzi che ne garantiscano formalmente la ricezione, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'effettuazione della riunione.
13. Tutta la documentazione relativa agli argomenti da trattare in direttivo deve essere a disposizione dei Consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima della svolgimento della riunione.
14. Previo accordo dei partecipanti, le riunioni potranno anche tenersi con modalità a distanza (video-conferenza), tranne che per le questioni su cui viene richiesto il voto segreto.
15. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con voto palese a maggioranza semplice dei presenti, che hanno diritto a un voto ciascuno, salvo la necessità di maggioranza dei due terzi, ove specificato.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente, che assume natura di voto supplementare.
16. In via eccezionale e per questioni di particolare delicatezza la maggioranza dei Consiglieri può richiedere il voto segreto.

17. Alle riunioni del Consiglio potranno, ove le materie all'ordine del giorno lo richiedano, essere invitati esperti e/o rappresentanti esterni per portare il loro contributo alla discussione. Gli invitati non hanno diritto di voto.
18. Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario verbalizzante, designato in seno al Consiglio, che viene approvato nella seduta successiva.
Il verbale dovrà essere messo a disposizione di tutti i Soci entro 15 (quindici) giorni dalla data della riunione, sottoscritto dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione. Durante l'assemblea successiva potrà essere votata eventuale modifica del verbale. In tal caso, la proposta formale andrà recapitata al Consiglio nei 30 (trenta) giorni successivi all'assemblea a cui si riferisce il medesimo verbale.

Art. 12 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente, designato dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea.
Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio.
2. Viene eletto Presidente il socio che ottiene il voto della maggioranza dei votanti.
Nei 40 (quaranta) giorni precedenti la data dell'assemblea, i Soci attivi potranno proporre e inoltrare, sotto forma di mozione non vincolante alla candidatura, il nominativo del candidato Presidente. Il candidato Presidente proposto dai Soci dovrà formalizzare l'accettazione della propria candidatura in tempi e modi di cui sopra ai fini della divulgazione, presentando contestualmente alla Presidenza dell'assemblea il proprio documento programmatico che potrà essere pubblicato sul sito web dell'Associazione. Il candidato Presidente potrà proporre e sostenere candidature al ruolo di Consigliere dell'Associazione, in caso di chiara disponibilità degli interessati.
3. Il Vice Presidente è nominato dai membri del Consiglio all'interno del Consiglio stesso e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio.

Art. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI – COMPITI E FUNZIONAMENTO

1. Il Collegio dei Probiviri (altrimenti detto “Collegio”) è un organo indipendente composto da tre membri Associati, eletti dall'Assemblea, considerate la riconosciuta rispettabilità e integrità morale.
2. Le cariche di Presidente o componente il Collegio sono incompatibili con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.
3. Il Collegio dura in carica cinque anni. La durata in carica può essere rinnovata o estesa, previo consenso dell'assemblea.
4. Fatta salva la facoltà di ogni socio di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge, le decisioni del Collegio sono definitive e inappellabili.
5. Il Collegio ha il compito di:
 - a) vigilare sul rispetto del Codice di condotta e sul corretto comportamento dei soci;
 - b) proporre al Consiglio e all'Assemblea l'adozione di eventuali azioni correttive o modifiche al Codice Deontologico;
 - c) pronunciarsi, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione pronunciate dal Consiglio;
 - d) pronunciarsi sulle controversie di Soci con l'Associazione;
 - e) decidere sulla forma di pubblicità da dare ai provvedimenti adottati;

f) prendere ogni necessario provvedimento in caso di immoralità, scorrettezza o violazione del codice deontologico adottato dall'Associazione.

In particolare, il Collegio si occuperà della funzione disciplinare, ossia dell'istruzione delle indagini conoscitive e dei procedimenti disciplinari nei confronti dei Soci che, violando le prescrizioni del presente Statuto, del Codice deontologico e delle fonti di riferimento dell'Associazione, non sono in grado di garantire il benessere e l'interesse dei cittadini, o non dispongono dei requisiti professionali definiti e formalizzati dall'Associazione.

Si occuperà inoltre della funzione di controllo e garanzia, ossia avrà la responsabilità di verificare la corretta realizzazione delle attività associative, con specifico riferimento alle attività assembleari, elettive, amministrative e contabili. Assumendo le funzioni di organo di controllo, il Collegio dovrà formalizzare il proprio parere di assenso e disporre, nel caso, adeguamenti riferiti alle fonti statutarie. Il Collegio svolge altresì ruolo di vigilanza, indirizzo e consulenza in riferimento alle attività del Consiglio e dell'Assemblea dell'Associazione, partecipando nel caso alle riunioni di detti organismi.

6. Il Collegio potrà essere convocato in base all'iniziativa di un suo componente, del Presidente dell'Associazione, oppure a seguito della richiesta documentata di uno o più Soci attivi. Non esistono limiti temporali e quantitativi al numero delle riunioni.
7. Nella prima riunione i componenti del Collegio nominano il Presidente, cui spetta la rappresentanza dell'organo.
8. Il ruolo di Presidente del Collegio sarà indicato collegialmente dal Collegio stesso al proprio interno contestualmente al proprio insediamento, oppure entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi all'Assemblea elettiva. In caso di mancato accordo o ritardo rispetto ai termini indicati, il Consiglio dell'Associazione indicherà la persona che svolgerà funzioni di coordinamento e responsabilità in seno al Collegio.
9. La carica in seno al Collegio non potrà essere assunta né mantenuta in caso di procedimenti giudiziari a carico dell'interessato, che siano sfociati nel rinvio a giudizio, e di condanne anche non definitive, e sarà incompatibile con il ruolo di membro del Consiglio dell'Associazione. Il garante dovrà astenersi dal giudizio ogni qualvolta questo interesserà procedimenti in cui sia documentabile la sua implicazione e la sua partecipazione.
10. Il Collegio si attiva su propria iniziativa, su richiesta dei Soci o degli organi dell'Associazione.
11. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza preventiva contestazione degli addebiti agli interessati e invito a fornire le proprie giustificazioni.
12. Previo accordo dei partecipanti, le riunioni potranno anche tenersi con modalità a distanza (video-conferenza), tranne che per le questioni su cui viene richiesto il voto segreto.
13. Il Collegio decide a maggioranza e con voto palese, allegando alle proprie delibere la documentazione istruttoria a dimostrazione delle proprie deduzioni. Solo nel caso di deliberazioni riguardanti persone, il voto sarà a scrutinio segreto. Nel caso di delibere riferite alle attività disciplinari e contabili, queste dovranno essere illustrate e successivamente sottoposte al giudizio inappellabile del Consiglio.

Art. 14 – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Gli iscritti all'Associazione che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Associazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare.
2. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Collegio dei Probiviri, previa sempre audizione dell'incolpato. Esse sono, secondo la gravità del fatto attribuito:
 - a. avvertimento;
 - b. censura;

- c. sospensione dall'associazione da 3 (tre) mesi a 1 (un) anno;
 - d. espulsione dall'Associazione.
3. In caso di accertamento di violazione rilevante ai fini disciplinari, nonché in merito alle impugnazioni dei rifiuti di iscrizione, il Collegio seguirà uno specifico procedimento disciplinare a garanzia delle finalità associative e dei diritti del socio interessato, definito del Codice deontologico dell'Associazione e del Regolamento di disciplina.
 4. La decisione di istruire un procedimento disciplinare spetterà al Collegio a seguito delle richieste e delle segnalazioni da parte di un suo componente, del Presidente dell'Associazione, oppure a seguito della richiesta documentata di uno o più Soci attivi.
 5. In caso di parere favorevole al procedimento, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta pervenuta, il Presidente del Collegio formalizzerà al socio interessato l'apertura del procedimento a suo carico, mettendogli a disposizione il materiale istruttorio fino a quel momento raccolto e dandogli altresì non meno di 30 (trenta) giorni di tempo per formalizzare le sue controdeduzioni mediante apposita memoria. Tanto il Collegio, quanto il socio interessato potranno richiedere una riunione collegiale durante la quale esporre le risultanze dell'istruttoria e i riferimenti formali delle controdeduzioni. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla riunione, il Collegio formalizzerà il proprio giudizio, da inoltrare al Consiglio dell'Associazione e al socio oggetto di istruttoria.
 6. In caso di proposta di sospensione temporanea o definitiva del socio inadempiente, il Consiglio dell'Associazione iscriverà all'Ordine del giorno della prima assemblea utile la ratifica del Consiglio in ordine al giudizio del Collegio. In attesa, il socio interessato verrà sospeso dal proprio ruolo associativo.

Art. 15 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico, organo indipendente di controllo per la valutazione delle attività sociali formative e divulgative, è costituito da personalità di chiara fama scelte nel mondo accademico e delle professioni.
2. Il Comitato affianca costantemente il Consiglio Direttivo, esprimendo la propria autonoma valutazione e suggerendo tutti gli interventi ritenuti opportuni per il miglioramento delle attività professionali, con l'obiettivo di una sempre maggiore qualificazione.
3. Cura in particolare la redazione di un'apposita perizia preventiva, ove tutte le peculiarità dell'Associazione in oggetto, delle attività proprie delle professionalità contemplate nel presente Statuto, delle norme nazionali e comunitarie relative, e ogni altro eventuale aspetto utile, sono analizzate nel dettaglio.
La perizia viene consegnata in copia a ogni iscritto all'Associazione ed è inoltre aggiornata quando opportuno, in ogni caso con cadenza quinquennale.
4. Promuove attività di cooperazione scientifica e formativa con altre analoghe associazioni professionali, organismi di volontariato e associazioni internazionali.
5. La designazione a membro del Comitato non è incompatibile con la qualifica di Socio onorario.
6. Previo accordo dei partecipanti, le riunioni potranno anche tenersi con modalità a distanza (video-conferenza).

Art. 16 – RISORSE PATRIMONIALI ED ESERCIZIO FINANZIARIO

7. Le risorse patrimoniali dell'Associazione da utilizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi statutari sono costituite da:
 - a) contributi predeterminati versati annualmente dai Soci (quote associative);

- b) sovvenzioni provenienti dai Soci sostenitori;
 - c) contributi straordinari approvati dal Consiglio Direttivo;
 - d) erogazioni, donazioni, sovvenzioni o lasciti di persone fisiche, enti o associazioni;
 - e) utili derivanti da cessioni di beni, sponsorizzazioni o altre attività, ovvero altri ricavati dell'attività sociale;
 - f) da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - g) da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - h) ogni altra risorsa finanziaria e patrimoniale prevista dalla legge e iscritta a bilancio.
8. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- a) beni mobili e immobili di proprietà;
 - b) disponibilità liquide, fondi di riserva e ogni investimento delle stesse.
9. L'esercizio sociale apre al 1 gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno solare.
10. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione provvede all'amministrazione dei beni sociali ed è tenuto a convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nelle modalità e nei termini approvati in sede deliberante dall'Assemblea dei Soci, così come disciplinato dalle norme regolamentari.
11. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione stabilisce una quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per lo svolgimento delle attività associative, ovvero per il raggiungimento degli obiettivi definiti.
12. Gli organi di governo elettivi dell'Associazione (Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri), nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di controllo e garanzia, deliberano in merito all'attività economica, finanziaria, amministrativa e contabile secondo quanto approvato dall'Assemblea dei Soci con le modalità previste dalle norme regolamentari.

Art. 17 – PUBBLICITÀ E USO DEL MARCHIO

1. L'Associazione pubblica nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, in conformità all'art. 4, co. 1, della Legge.
2. Ai sensi dell'art. 4, co. 1, secondo periodo, e dell'art. 5, co. 2, della Legge, l'Associazione autorizza i propri Associati a utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi.
3. Il rappresentante legale dell'Associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web, in conformità all'art. 4, co. 2, della Legge.
In particolare saranno resi noti:
 - a) assenza di scopo di lucro;
 - b) atto Costitutivo, Statuto, Regolamenti interno, Documento della politica per la qualità, e Attestato di certificazione UNI EN ISO 9001;
 - c) Codice di condotta e regolamento disciplinare, con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
 - d) precisa identificazione delle attività professionali cui l'Associazione si riferisce;
 - e) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
 - f) struttura organizzativa a descrizione dei ruoli, delle cariche e dei comitati esecutivi e operativi;
 - g) presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli Associati, in forma diretta o indiretta;

- h) requisiti culturali e adempimenti necessari per l'accesso e la permanenza nell'Associazione, tra cui, obbligatori: certificazione degli studi, ovvero superamento degli esami di ammissione, rispetto dell'obbligo di formazione continua e regolare, quote associative;
 - i) elenco dei soci, aggiornato annualmente;
 - j) sedi principale e territoriali, in almeno tre Regioni;
 - k) garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di riferimento del consumatore;
 - l) disposizioni aggiornate in materia di privacy e di sicurezza;
 - m) eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'Associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
 - n) regolamenti, procedure operative e perizie aggiornate in riferimento al corretto esercizio professionale.
4. Ai sensi dell'art. 2, co. 7, della Legge, 7, previa dichiarazione con assunzione di responsabilità del Presidente e legale rappresentante, in ordine al possesso dei requisiti ivi previsti e al rispetto, per quanto applicabili, delle prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 della Legge, l'Associazione è inserita in apposito elenco pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, co. 1, della Legge.
5. Ai sensi dell'art. 10, co. 1, della Legge, il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della medesima Legge.
6. Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della Legge, la pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, co. 1, della Legge contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del Codice del consumo, di cui al D.L.vo n. 206/2005.
7. In conformità all'art. 4, co. 3, della Legge, l'Associazione potrà promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Art. 18 – REGOLAMENTO INTERNO

1. I Soci fondatori o, in seguito, l'Assemblea, potranno approvare un Regolamento interno nel quale verranno indicati i requisiti occorrenti per l'ammissione a socio ordinario.
2. Potranno altresì approvare il Codice di condotta e il Regolamento di disciplina.
3. Le successive modifiche del Regolamento interno verranno approvate a maggioranza semplice dell'Assemblea.

Art. 19 – MODIFICHE STATUTARIE

1. Il presente Statuto può essere modificato solo da una Assemblea appositamente convocata e alla quale siano convenuti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
2. Tale assemblea deve essere convocata in prima e in seconda convocazione, a un'ora di distanza l'una dall'altra, e sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, la metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
3. Ogni socio può avere un massimo di cinque deleghe.